



CRITERI E MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Articolo 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato da Monza Mobilità s.r.l. (di seguito "*la Società*") in coerenza con quanto previsto dall'art. 18 del D.L. 25 Giugno 2008, n. 112 conv. in L. 4 Agosto 2008, n. 133.
2. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi di collaborazione, applicabili a tutte le tipologie di prestazione, ivi incluse quelle di lavoro accessorio.
3. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
 - a) gli appalti e le esternalizzazione di servizi, necessari al raggiungimento degli scopi della Società;
 - b) la nomina dei componenti delle commissioni di gara o di concorso;
 - c) specifici incarichi di rappresentanza giudiziale e di patrocinio legale;
 - d) convenzioni con le Università e gli Enti Pubblici stipulate nell'ottica di una collaborazione tra Enti.

Articolo 2 - Presupposti per il conferimento dell'incarico di collaborazione

1. Gli incarichi di collaborazione come sopra individuati, possono essere conferiti, ricorrendo insieme i seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento giuridico alla Società, ad obiettivi specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della Società;
 - b) impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) preventiva determinazione della tipologia (contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o di natura professionale oppure collaborazione coordinata e continuativa, lavoro accessorio etc.), durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.
2. Si considerano casi di impossibilità oggettiva:
 - a) carenza di personale rispetto alla dotazione organica;
 - b) l'assenza di risorse umane con la professionalità richiesta dall'oggetto dell'incarico;
 - c) gli impedimenti di natura gestionale (per es.: rilevanti, non occasionali e documentabili carichi di lavoro) o di natura organizzativa (per es.: dotazione organica ridotta);
3. La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, comprovata dal possesso di titoli anche universitari, che attestino l'esperienza e la competenza nel settore di interesse.
4. Si può prescindere dal requisito di cui al comma 3 precedente per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti ad appositi albi e/o elenchi, da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dell'attività informatica, a supporto dell'attività didattica o di ricerca,



per i servizi di orientamento al lavoro, compreso il collocamento, e per le prestazioni di lavoro accessorio.

5. Per le prestazioni di lavoro accessorio, oltre a quanto disposto dal precedente comma 4, il trattamento economico annuo dei compensi non potrà superare gli importi massimi di legge.

Articolo 3 - Procedure comparative

1. Gli incarichi di collaborazione devono essere affidati con procedura comparativa, indetta dall'Amministratore Unico o da un responsabile delegato.
2. L'avviso di selezione dovrà contenere:
 - a) la tipologia contrattuale;
 - b) l'oggetto della prestazione;
 - c) il termine e le modalità di presentazione delle domande, dei *curricula* e delle eventuali offerte;
 - d) i titoli, le esperienze professionali ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
 - e) le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati;
 - f) valore economico massimo della prestazione;
 - g) indicazione delle struttura di riferimento, del suo Responsabile e del responsabile del procedimento;
 - h) l'eventuale colloquio;
 - i) ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.
3. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso noto mediante pubblicazione almeno sull'albo aziendale e sul sito web della Società per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni consecutivi.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione della domanda.
5. In ogni caso per l'ammissione alla selezione occorre essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente e di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni; il candidato, inoltre, non deve versare in nessuna condizione di incompatibilità o inconferibilità in relazione alla tipologia ed alla natura dell'incarico, prevista dalla legge o da Regolamenti e/o Codici adottati dalla Società o dal Comune di Monza.
6. Il Responsabile delegato alla procedura valuta i titoli presentati e gli altri elementi richiesti dall'avviso di selezione, nonché effettua l'eventuale colloquio, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte anche rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
7. Nel caso di selezione per titoli e colloquio verranno valutati preventivamente i titoli. Al colloquio saranno ammessi solo i candidati che hanno presentato titoli e curriculum ritenuti adeguati alla natura della prestazione.
8. Ai candidati, di norma, viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) titoli di studio;
 - b) esperienze professionali, maturate nel settore di interesse e grado di conoscenza delle normative di settore;



- c) caratteristiche qualitative e metodologiche della prestazione richiesta;
 - d) convenienza dell'offerta-prezzo presentata dal candidato;
 - e) ulteriori elementi previsti dall'avviso di selezione ovvero legati alla specificità dell'incarico;
 - f) esito soddisfacente o non soddisfacente di precedenti collaborazioni con Monza Mobilità.
9. Ultimata la selezione, il responsabile delegato alla procedura, che può anche assumere le funzioni di responsabile del procedimento, redige una graduatoria finale, della validità di un anno, alla quale attingere per il conferimento dell'incarico, attribuendo ad ogni candidato un punteggio entro il massimo stabilito nell'avviso di selezione.
10. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data notizia mediante pubblicazione all'albo aziendale e sul sito internet della Società.
11. Fermo quanto previsto dall'art. 2 precedente, la procedura comparativa potrà non essere effettuata, e l'incarico, quindi, potrà essere conferito direttamente nei seguenti casi:
- a) quando sia andata deserta una precedente procedura comparativa;
 - b) la tipologia di prestazione richiesta riveste carattere di unicità sotto il profilo soggettivo ovvero si tratti di incarichi a professionisti di riconosciuta fama e prestigio in campo nazionale e/o internazionale nelle diverse discipline e campi di attività, laddove sia prevalente l'abilità del professionista e/o le sue interpretazioni, elaborazioni, progettualità;
 - c) vi sia assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità dell'incarico in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, qualora la particolare urgenza sia connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico;
 - d) prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale o precedente già conferito, di norma, a seguito di esperimento di procedura comparativa, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata, senza ulteriore selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
 - e) quando trattasi di incarichi o consulenze a titolo meramente gratuito, per le quali non sia prevista alcuna spesa, nemmeno a titolo di rimborso spese.
12. Nell'atto di affidamento dell'incarico la Società indica le motivazioni che hanno determinato la scelta del contraente.

Articolo 4 - Stipula e contenuto del contratto

- 1. Il soggetto individuato sarà invitato alla stipula del contratto di collaborazione.
- 2. Il contratto dovrà, necessariamente, contenere i seguenti elementi:
 - a) tipologia della prestazione (lavoro autonomo o coordinato e continuativo, lavoro accessorio, lavoro occasionale);
 - b) oggetto della prestazione;
 - c) modalità di esecuzione;
 - d) responsabilità;
 - e) durata e luogo della prestazione;
 - f) compenso;



- g) recesso/risoluzione;
- h) risoluzione delle controversie;
- j) clausola di esclusività/non esclusività;
- k) le condizioni, le modalità di dettaglio, la tempistica/il cronoprogramma della prestazione da rendere;
- l) le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dalla Società;
- m) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- n) obbligo di riservatezza su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico, con contestuale impegno al trattamenti di tali elementi di cui viene a conoscenza, garantendone la sicurezza e l'integrità;
- o) obbligo di rispettare i Codici etici e i Regolamenti adottati dalla Società o dal Comune di Monza;
- p) obbligo di redigere una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti, ove non sia prevista per la natura dell'incarico la produzione di uno specifico elaborato.

Articolo 5 - Pubblicità degli incarichi

1. Sul sito web dell'ente devono essere pubblicati, obbligatoriamente, tutti gli atti di conferimento degli incarichi, completi delle seguenti indicazioni:
 - a) indicazione del/dei soggetto/i percettore/i;
 - b) ragione dell'incarico;
 - c) compenso massimo previsto e compenso effettivamente erogato;
 - d) curriculum vitae.

Articolo 6 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
2. La Società provvede a dare pubblicità del presente Regolamento e delle successive modifiche e integrazioni mediante pubblicazione sul sito internet e sull'Albo aziendale.